

Codice DB1202

D.D. 2 settembre 2009, n. 222

**Ferrovia Canavesana. Comune di San Benigno C.se. Autorizzazione alla sig.ra Decolombi Monica, in qualità di proprietaria, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, per la demolizione di un basso fabbricato ad uso deposito e la costruzione di un edificio di civile abitazione, sul lotto distinto al C.T. del Comune di San Benigno C.se al foglio 12, particella 955 e 417, in deroga all'art. 49 del citato D.P.R.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, alla sig.ra Decolombi Monica, in qualità di proprietaria, l'autorizzazione in deroga all'art. 49 del citato D.P.R. per la demolizione di un basso fabbricato ad uso deposito e la costruzione di un edificio di civile abitazione composto da un piano terreno e un sottotetto non agibile, con annesso un basso fabbricato ad uso autorimessa, sul lotto distinto al C.T. del Comune di San Benigno C.se al foglio 12, particella 955 e 417, previsto ad una distanza di m 24,44 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Canavesana (m 21,94 dal ciglio dello sterro) in ipotesi di raddoppio, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 12/08/2009;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 "Legge sull'inquinamento acustico";

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente

Tommaso Turinetti